



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

Cress@pec.minambiente.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**

Oggetto: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di impianto eolico denominato "*Lampino*" nel Comune di Ortanova (FG) e con opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara (FG).
Proponente: Lampino Wind s.r.l.
Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 3 dicembre 2021, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto che sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto di impianto eolico denominato "*Lampino*" nel Comune di Ortanova (FG) e con opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara (FG).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notarmuzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

3 DICEMBRE 2021

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,*" della decisione "*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che "*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "*previa acquisizione del concerto*" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTE le note prot. n. 18937 del 8 settembre 2021, e prot. 107610 del 6 ottobre 2021, con le quali il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, ed ha trasmesso la relativa documentazione, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione di numerosi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo al progetto di parco eolico localizzato in località "Lampino", nel Comune di Orta Nova (FG) e con parte delle opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara (FG), proposto da Lampino Wind s.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 19 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva di 79,80 MW, con un sistema tripala, con generatore di tipo asincrono, con diametro del rotore pari 150 m. ed altezza al mozzo pari a 105 m., per un'altezza massima pari a 180 m.;

RILEVATO che il progetto in esame prevede, inoltre, una nuova viabilità di progetto, un cavidotto interrato interno in media tensione per il trasferimento tra gli aerogeneratori dell'energia prodotta, un cavidotto interrato esterno in media tensione per il trasferimento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori alla stazione di trasformazione da realizzarsi nel comune di Stornara (FG), una sottostazione di trasformazione in prossimità della nuova Stazione RTN Terna S.p.A., nonché un cavidotto aereo AT a 150 kV, per il collegamento della sottostazione di trasformazione con la Stazione RTN;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la nota n. 5778-P del 19 febbraio 2021 con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota n. 19163-P del 4 giugno 2021, con la quale il Ministero della cultura ha formalizzato il proprio parere negativo sulla compatibilità ambientale e la nota del 25 ottobre 2021, contenente la scheda di sintesi, con elementi grafici e cartografici, relativamente al progetto in esame;

VISTO il parere n. 109 del 7 giugno 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha espresso giudizio positivo con condizioni ambientali sul progetto in argomento;

VISTA la deliberazione n. 1435 del 15 settembre 2021, con la quale la Giunta regionale della Puglia, nell'ambito del procedimento di VIA, ha espresso parere non favorevole di compatibilità ambientale, in quanto "gli impatti attribuibili al progetto sono tali da produrre effetti significativi e negativi";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che nella predetta deliberazione la Giunta regionale della Puglia viene, inoltre, rappresentato che *"in caso di esito favorevole del procedimento di valutazione di impatto ambientale (...), siano prescritte (...) idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore dei comuni interessati"*;

VISTA la nota n. 11827 del 16 ottobre 2019, con la quale l'Autorità di bacino dell'Appennino meridionale, nell'ambito del procedimento di VIA, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, recepite nel citato parere reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTA la nota prot. 28886 del 15 ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato una riunione per il 26 ottobre 2021, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione della questione in esame da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988, e per vagliare i margini di una possibile composizione del dissenso;

PRESO ATTO che nel corso della riunione i rappresentanti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura hanno ribadito le proprie posizioni, che non hanno permesso, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo e al superamento delle posizioni contrastanti;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

RILEVATO che, nella citata nota 5778-P del 19 febbraio 2021, il Ministero della cultura ha evidenziato che *"la realizzazione di 19 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche in un'area che conta centinaia di aerogeneratori"* generando, così, un *"effetto selva"* insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica;

RILEVATO che il suddetto progetto, ove realizzato, comporterebbe un'alterazione significativa dei valori paesaggistici, con particolare riferimento ai corsi d'acqua denominati *"Canale Ponticello"* e *"Marana La Pidocchiosa"*, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attraversati dal cavidotto interno;

RILEVATA, inoltre, l'interferenza del progetto con il regio Tratturo n. 14 *"Foggia - Ofanto"* e con i Tratturelli n. 17 *"Orta - Tressanti"* e n. 88 *"La Ficora"*, tutti sottoposti a vincolo con decreto ministeriale del 22 dicembre 1983, interessati da ripetuti attraversamenti trasversali da parte dei cavidotti di interconnessione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, inoltre, che il suddetto progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi risalenti, in particolare, al Neolitico e che il Ministero della cultura ha rilevato puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area;

RILEVATO che, a parere del Ministero della cultura, il progetto in questione non consentirebbe il mantenimento degli *obiettivi di qualità* paesaggistica e territoriale indicati nel citato PPTR e risulterebbe in contrasto con gli *indirizzi* e le *direttive di tutela* evidenziati nella *normativa d'uso* della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento;

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO inoltre che nel bilanciamento di tali contrapposti interessi, va tenuto conto che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di rinnovabili su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo pari a 1 GW, a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti;

CONSIDERATO che l'impianto in esame non interferisce direttamente con Zone di Protezione Speciale (ZPS), *Important birds area* - IBA ed altre aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e che le opere in progetto risultano compatibili con gli strumenti di Programmazione nazionali e locali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che la localizzazione degli aerogeneratori è stata progettata anche al fine di limitarne l'impatto visivo e di escludere aree di elevato pregio naturalistico ed aree vincolate dagli strumenti pianificatori vigenti;

PRESO ATTO che nell'area di progetto sono presenti altri impianti eolici e che la zona del Basso Tavoliere vi è la presenza, consolidata da quasi un decennio, di un polo energetico, come confermato nel citato parere reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

ATTESO che rispetto ad altre installazioni, presenti o previste in zona, dalla documentazione emerge che la compresenza dell'impianto in esame con altri impianti non genera significativi effetti cumulo;

CONSIDERATO che, come indicato nel menzionato parere n. 109 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale, i risultati dello studio di intervisibilità e della documentazione con i fotoinserti dimostrano che la disposizione degli aerogeneratori non altererà le visuali di pregio né la percezione "da e verso" i principali fulcri visivi e che la compatibilità dal punto di vista paesaggistico è assicurata anche dalle misure di mitigazione previste, tra cui il ricorso al mimetismo cromatico, con colori delle torri simili a quelli del paesaggio circostante;

CONSIDERATO che anche per gli interventi che riguardano manufatti - come strade, cabine, muri di contenimento - e sistemi vegetazionali verranno impiegati materiali che forniscono l'integrazione con il paesaggio dell'area;

CONSIDERATO che, come emerge dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, i cavidotti attraverseranno i corsi d'acqua mediante la tecnica della "trivellazione orizzontale controllata" (TOC), al fine di non compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, e che al termine dei lavori sarà ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

ATTESO, altresì, che il tracciato dei cavidotti, anche nei brevi tratti in cui interferisce con alcuni Tratturi, segue l'andamento delle strade esistenti senza generare interferenze aggiuntive che possano determinare incompatibilità rilevanti;

CONSIDERATO che, fatta eccezione per le cennate interferenze con i Tratturi, le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, né sono interessate da procedimenti in itinere, e che, in ogni caso, eventuali presenze archeologiche, attualmente non riscontrate sulla base della valutazione archeologica preventiva svolta nell'area degli aerogeneratori, saranno tenute in conto attraverso un adeguato monitoraggio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, inoltre, che la producibilità stimata del sito è di circa 220 GWh per circa 2800 ore equivalenti di funzionamento;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre, inoltre, tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come indicato anche dal Ministero della cultura e che gli stessi aerogeneratori ricadono al di fuori delle aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, come individuate con regolamento regionale Puglia 31 dicembre 2010, n. 24;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente, per le motivazioni indicate in premessa, l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di parco eolico, di potenza pari a 79,80 MW, localizzato in località "Lampino" nel Comune di Ortanova (FG) e con parte delle opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara (FG), proposto da Lampino Wind s.r.l., a condizione che siano rispettate le condizioni ambientali espresse nel parere n. 109 del 7 giugno 2021, della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI